

DISCIPLINARE PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEI BENEFICI ECONOMICI/PROGETTI PERSONALIZZATI

(interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale – sostegno economico a famiglie con minori in difficoltà)

Tit. III artt. 22 – 23 -24 e Tit.V artt. 32 - 36 del vigente Regolamento Unico per l'accesso

- 1) Hanno diritto ad accedere ai benefici economici di cui al presente disciplinare i destinatari delle prestazioni di cui agli art. 22 e 32 del Regolamento d'Ambito, che si trovino in particolari situazioni di disagio socio-relazionale, riconosciuto da parte del Servizio Sociale professionale, e che dispongano di risorse economiche con indicatore ISEE inferiori o pari a € 5.000,00. Tale importo è considerato quale "minimo vitale", che rappresenta la soglia minima, per l'individuo ed il suo nucleo familiare, ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita. Per la valutazione della situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare si fa riferimento all'art.20 del Regolamento d'Ambito "Certificazione ISEE". L'attestazione ISEE e la relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica devono essere riferite alla situazione economica familiare dell'anno precedente a quello della richiesta; le eventuali somme percepite dal richiedente o dagli altri componenti il nucleo familiare, come determinate al citato articolo 20, devono fare riferimento agli ultimi 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
- 2) La Dichiarazione Sostitutiva Unica ha validità annuale dalla data dell'attestazione ISEE. Il richiedente può avvalersi della facoltà di presentare, entro il periodo di validità, una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE, come previsto nel Regolamento d'Ambito (art.14 punto 4.).
- 3) L'intervento di sostegno economico può avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e/o servizi socio-assistenziali, che però verranno tenute in considerazione sia nel calcolo del minimo vitale stesso, sia nella stesura del progetto globale di assistenza.
- 4) Gli interventi di sostegno economico sono subordinati alla condivisione di un "Progetto personalizzato di assistenza" con il Servizio Sociale professionale e sottoscritto dal richiedente. Tale progetto individua gli obiettivi, la finalizzazione degli interventi, i percorsi attivi e l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare o contenere la situazione di disagio economico. La rete parentale (ai sensi dell'art. 433 del c.c.) e la rete amicale, in un'ottica di sussidiarietà è preliminarmente convocata, ove possibile, allo scopo di accertare un loro possibile coinvolgimento nel progetto personalizzato di assistenza.
- 5) I benefici economici a favore degli aventi diritto, in relazione alla gravità del bisogno, agli scopi che con l'intervento si prefiggono e *compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili*, si concretizzano in:

A- Intervento a carattere continuativo, che prevede la concessione di un contributo periodico non superiore ad € 200,00 mensili rivolto a persone sole o a nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari e le cui risorse economiche, definite con l'ISEE, non superino l'importo del minimo vitale; può essere erogato per la durata massima di un anno, dalla data del provvedimento di concessione, e può essere rinnovato a seguito di nuova domanda e relativo procedimento istruttorio, volto all'accertamento del permanere dello stato di bisogno.

B- Intervento straordinario/ Una Tantum, per situazioni impreviste, eccezionali ed in-differibili che compromettono seriamente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare o della persona sola e che possono essere circoscritte o risolte con un unico intervento economico. Si prevede l'erogazione di un contributo in un'unica soluzione finalizzato a fronteggiare situazioni di bisogno straordinarie debitamente motivate e documentate e non riconducibili agli interventi erogati da altri Enti. Possono beneficiare dei contributi straordinari, di norma, i soggetti le cui risorse del nucleo familiare, definite con l'ISEE, a cui è stata detratta la spesa straordinaria, non superino l'importo del minimo vitale e che si trovino in una situazione di bisogno socio-economico eccezionale, sulla base della valutazione del Servizio Sociale professionale.

Sono da ritenersi situazioni impreviste ed eccezionali:

- a) gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal S.S.N.;
 - b) un evento catastrofico che incide sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare (incendio, crollo dell'abitazione, incidente automobilistico, perdita del capo famiglia o di un congiunto che rappresenta l'unica fonte di reddito della famiglia, perdite di attrezzature di lavoro);
 - c) ricovero sanitario prolungato (soprattutto fuori Regione) per uno dei componenti il nucleo familiare per patologie di particolare gravità ed a seguito di documentazione - certificazione medica che attesti la necessità di ricoveri a presidi sanitari, purché non ammessi a contemporanei contributi dell'autorità sanitaria;
 - d) fatto delittuoso, detenzione di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia;
 - e) cumulo bollette utenze: acqua, luce, gas, telefono (per la sola quota di abbonamento)
 - f) ogni altra situazione assimilabile ai casi precedenti.
- In ogni caso il contributo non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata, per un importo la cui entità varia da un minimo di £.300.000 ad un massimo di £.2.000.000. Tale contributo potrà essere concesso solo una volta durante l'arco dell'anno.

C- Sostegno sociale ed economico rivolto a famiglie con minori, per servizi legati alla crescita e all'educazione, rivolto a sostenere le famiglie in disagiate condizioni economiche, le cui risorse economiche, definite con l'ISEE, non superino l'importo del minimo vitale, che abbiano figli minori a carico, in difficoltà di apprendimento - disagiati o disadattati - a rischio di dispersione scolastica, per favorire una loro ampia e congrua integrazione nel tessuto sociale. L'entità del contributo sarà determinata in ragione della situazione socio-ambientale del nucleo e delle necessità di integrazione del minore definite nel progetto personalizzato.

- 6) Gli importi massimi concedibili per ogni tipologia di beneficio economico sono così definiti:

Tipologia di beneficio economico	Importo massimo
A - Intervento a carattere continuativo	€ 200,00 mensili
B - Intervento straordinario/Una Tantum	€ 2.000,00 annuali
D - Sostegno economico per famiglie con minori	€ 300,00 mensili

- 7) I limiti previsti possono essere superati solo in presenza di particolari ed eccezionali situazioni di disagio opportunamente documentate a seguito di attenta valutazione del servizio sociale professionale ed approvati dall'Organo competente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e per progetti limitati nel tempo. La quantificazione degli interventi verrà posta anche in relazione alla capacità di aiuto e alle risorse proprie della rete parentale.
- 8) **Contributi urgenti**: in presenza di situazioni di particolare urgenza e gravità, per le quali non è possibile seguire le procedure fissate dal regolamento e dal presente disciplinare per l'erogazione di contributi economici, possono essere erogati contributi economici urgenti, nei limiti previsti dal presente disciplinare. All'erogazione si provvede con determinazione dirigenziale previa proposta del Servizio Sociale professionale.
- 9) I contributi indicati non sono fra loro cumulabili.
- 10) L'intervento di cui alla lettera A- può essere anche erogato sotto forma di servizi (buoni pasto, buoni alimentari, pagamento di bollette, esonero da pagamento di servizi, rateizzazioni nel pagamento di servizi comunali e/o pubblici, sgravio totale o parziale di situazioni debitorie per imposte, tasse o contributi comunali ecc.).
- 11) Compete al Servizio Sociale Professionale la proposta del tipo di intervento ritenuto più idoneo per la risoluzione del caso.
- 12) Le risorse economiche del richiedente e del proprio nucleo familiare vengono calcolate nel seguente modo:

- Valore ISEE sommato ai
- Valore altre entrate percepite dal richiedente e/o dagli altri componenti il nucleo familiare, di cui all'art. 20 del Regolamento, riveniente dalla seguente formula:

$$V.E. = \frac{T.P.}{S} \text{ (diviso)}$$

V.E. è il valore di tutte le altre entrate

T.P. è il Totale di tutte le provvidenze percepite

S è il valore del parametro della scala di equivalenza utilizzata per la determinazione dell'ISEE (art. 19 del Regolamento)

- 13) L'entità complessiva del contributo da erogare, di cui ai punti A-, viene graduata nel progetto personalizzato di assistenza a cura del Servizio Sociale professionale nel seguente modo e non può in ogni caso superare gli importi massimi stabiliti al punto 6) del presente disciplinare:

Risorse economiche del nucleo familiare	Entità contributo mensile
Da € 0 a € 2.000,00	€ 200,00
Da € 2.001,00 a € 3.500,00	€ 150,00
Da € 3.501,00 a € 5.000,00	€ 100,00